



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO

*Ministero dell'Economia e delle finanze*

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO  
STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

**VISTO** il protocollo d'intesa del 4 maggio 2015 tra l'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria Generale dello Stato e l'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**CONSIDERATO CHE** la prima sperimentazione è stata effettuata secondo i termini indicati nel suddetto protocollo d'intesa;

**CONSIDERATO CHE**, nel corso della citata sperimentazione relativa al ciclo di programmazione 2016, si è ravvisata l'opportunità di affinare la definizione degli indicatori e la relativa metodologia di calcolo per incrementarne la significatività e meglio evidenziare la *performance* delle amministrazioni nei processi di adozione dei provvedimenti di attuazione di interventi legislativi;

**L'Ispettorato generale del bilancio  
e  
L'Ufficio per il programma di Governo  
convengono**

1. di integrare il Protocollo del 4 maggio 2015 con l'aggiunta, dopo il comma 1 dell'articolo 2, del seguente comma: "1-bis. A partire dall'avvio del ciclo di programmazione del bilancio 2017, l'UPG elabora, sulla base del proprio sistema di monitoraggio dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative, gli indicatori relativi al grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti nell'anno di riferimento, secondo le definizioni riportate nell'allegato 1-bis, parte integrante del presente Protocollo, che sostituisce integralmente l'allegato 1;
2. di sostituire il comma 3 dell'articolo 2 del Protocollo del 4 maggio 2015, con il testo seguente: "3. I dati pubblicati dall'UPG relativamente agli indicatori sul grado di adozione dei provvedimenti, sulla capacità attuativa entro i termini e sulla capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa, sono messi a disposizione della RGS attraverso la trasmissione di un file elaborabile secondo un tracciato record e codifiche da concordare."
3. che pertanto il testo coordinato del Protocollo d'intesa è quello riportato di seguito.

Roma, 21 giugno 2016

Per l'Ufficio per il Programma di Governo

Cons. Alessandra Gasparri

Per la Ragioneria Generale dello Stato

Biagio Mazzotta

**Protocollo d'intesa**

**tra**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Ufficio per il Programma di Governo**

nella persona del Cons. Alessandra Gasparri in qualità di Capo dell'Ufficio

**e**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**

**Ispettorato Generale del bilancio**

nella persona di Biagio Mazzotta in qualità di Ispettore Generale Capo

**PREMESSO CHE** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce all'articolo 21, comma 11, che a ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato sia allegata una nota integrativa mediante la quale le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza e costituiscono lo strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica derivante dal programma generale dell'azione di Governo. All'art. 35 comma 2, è stata inoltre prevista una Nota integrativa allegata al Rendiconto generale dello Stato, per ciascuna amministrazione, articolata per missioni e programmi che illustri i risultati conseguiti e riporti l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli stessi obiettivi;

**PREMESSO CHE** il D.P.C.M. del 18 settembre 2012 definisce le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con riferimento a ciascun programma di spesa del bilancio delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la delibera n. 6 del 2013 emanata dall'ANAC ex Civit (le cui competenze relative alla misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica) in materia di ciclo di gestione della performance, nella quale si evidenzia il collegamento tra il Piano della performance, contenente gli obiettivi strategici e strutturali, e il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui al d.lgs. n. 91/2011;

**CONSIDERATO CHE** tra le attuali competenze dell'Ufficio per il Programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricadono attività di coordinamento e impulso nei confronti



delle amministrazioni coinvolte nei processi di attuazione delle politiche governative e di conseguimento degli obiettivi programmati;

**CONSIDERATO CHE** la Ragioneria Generale dello Stato ha realizzato un portale per la predisposizione automatizzata delle Note integrative da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri) tramite un'apposita area riservata disponibile sul sito internet della RGS;

**CONSIDERATO CHE** la Ragioneria Generale dello Stato svolge un'attività di supporto all'individuazione di indicatori associati ai programmi del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 39 della legge 196 del 2009 e dai contenuti del Rapporto triennale al Parlamento sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 41 della medesima legge;

**CONSIDERATO CHE** la Ragioneria Generale dello Stato ha formulato, nel corso del 2014, delle proposte per l'adozione di indicatori comuni tra Ministeri per i programmi trasversali 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" e, in particolare, per il programma 32.2 "Indirizzo politico" ha suggerito anche l'adozione di indicatori adeguati a misurare lo stato di avanzamento dei provvedimenti di attuazione degli interventi legislativi per i quali ciascuna Amministrazione è competente;

**CONSIDERATO CHE** l'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo anche attraverso un sistema informativo che consente la costante verifica dello stato di attuazione dei provvedimenti attuativi degli interventi legislativi di iniziativa governativa;

**CONSIDERATO CHE**, una prima sperimentazione è stata effettuata secondo i termini indicati nel Protocollo d'intesa tra Ispettorato generale del bilancio e Ufficio Programma di Governo del 4 maggio 2015

**CONSIDERATO CHE**, a seguito della prima sperimentazione relativa al ciclo di programmazione 2016, si è ravvisata l'opportunità di rivedere la definizione e la metodologia di calcolo degli indicatori per migliorarne la leggibilità e meglio evidenziare la performance dell'amministrazione nell'adozione di provvedimenti di attuazione di interventi legislativi con riferimento all'anno effettivamente osservato;

**L'Ispettorato generale del bilancio**

e

**L'Ufficio per il Programma di Governo**

**convengono**

di stipulare il presente Protocollo per la condivisione di informazioni derivanti dal sistema informativo delle Note integrative della RGS e dal monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo, finalizzata a favorire una maggiore focalizzazione delle Note integrative al bilancio dello Stato sugli obiettivi del Programma di Governo ed una maggiore integrazione tra ciclo del bilancio e ciclo di programmazione strategica



## Art. 1

### (Condivisione delle informazioni dal sistema informativo Note integrative)

1. L'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito UPG) può utilizzare le informazioni e i dati delle Note Integrative della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito RGS) per effettuare il monitoraggio dell'azione amministrativa in relazione ai programmi di spesa del bilancio dello Stato e, anche su tale base, supportare la programmazione governativa.
2. La messa a disposizione dei dati delle Note integrative avviene attraverso la trasmissione di un file elaborabile secondo un tracciato record e codifiche da concordare;
3. Le codifiche del tracciato record possono essere oggetto di modifiche, sia a fronte di variazioni intervenute nella predisposizione delle Note integrative e dei dati di bilancio, sia a fronte di nuove necessità conoscitive dell'UPG, nonché per motivi tecnico-informatici. In tali casi dovranno essere concordati i tempi e le modalità necessarie alla RGS per l'adeguamento della trasmissione dei dati;
4. La messa a disposizione dei dati definitivi, relativi alle Note integrative riguardanti sia la fase di previsione che quella di consuntivo, avviene due volte l'anno a conclusione dei rispettivi iter procedurali – salvo diverse periodicità concordate dalle due Amministrazioni;
5. Nelle pubblicazioni ed elaborazioni che l'UPG predisporrà sulla base delle informazioni acquisite verranno citati la struttura (RGS-Ispettorato Generale del Bilancio) e il sistema informativo di provenienza dei dati.

## Art. 2

### (Indicatori sul grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative di iniziativa governativa)

1. A partire dall'avvio del ciclo di programmazione del bilancio 2016, l'UPG elabora, sulla base del proprio sistema di monitoraggio dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative, gli indicatori relativi al grado di attuazione dei provvedimenti attuativi previsti nell'anno di riferimento e al tempo medio di adozione dei provvedimenti stessi, secondo le definizioni riportate nell'**allegato 1**, parte integrante del presente Protocollo.
- 1-bis. A partire dall'avvio del ciclo di programmazione del bilancio 2017, l'UPG elabora, sulla base del proprio sistema di monitoraggio dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative, gli indicatori relativi al grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti nell'anno di riferimento, secondo le definizioni riportate nell'**allegato 1 bis**, parte integrante del presente Protocollo, che sostituisce integralmente l'allegato 1.
2. Tali indicatori sono pubblicati sul sito dell'UPG, articolati per Amministrazione e anno di riferimento, in formato elaborabile, anche ai fini di favorirne l'adozione nell'ambito delle Note integrative al bilancio dello Stato. I dati relativi a ciascun anno sono pubblicati entro la seconda settimana di aprile dell'anno successivo.
3. I dati pubblicati dall'UPG relativamente agli indicatori sul grado di adozione dei provvedimenti, sulla capacità attuativa entro i termini e sulla capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa, sono messi a disposizione della RGS attraverso la trasmissione di un file elaborabile secondo un tracciato record e codifiche da concordare



4. La RGS specifica nelle apposite circolari di previsione e rendiconto del bilancio dello Stato, l'opportunità di adottare gli indicatori di cui sopra nelle Note integrative allegate al bilancio dello Stato.

5. La RGS può utilizzare tali informazioni per attività collegate alle Note integrative, al Rapporto triennale al Parlamento sull'analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato e per eventuali altre analisi, citando la PCM-UPG quale struttura di provenienza dei dati.

6. L'UPG e la RGS, sentito anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, esplorano modalità per incoraggiare l'adozione di indicatori comuni a tutte le amministrazioni centrali, atti a rappresentare, all'interno delle Note Integrative, le attività svolte dagli Uffici di diretta collaborazione dei ministri in tema di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative e di fornire, in coerenza, eventuali obiettivi alle amministrazioni.

### **Art. 3**

#### **(Altre iniziative)**

1. L'UPG e l'IGB della RGS collaborano per individuare altre iniziative comuni per favorire una maggiore focalizzazione delle Note integrative al bilancio sugli obiettivi del Programma di Governo e una maggiore integrazione tra ciclo del bilancio e ciclo di programmazione strategica.

2. L'IGB della RGS si impegna a concordare preventivamente con l'UPG le eventuali iniziative esterne che comportano l'utilizzo e la diffusione dei dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo.

3. Per lo scambio di ulteriori informazioni utili al monitoraggio ed alle esigenze conoscitive dell'UPG che si rendano disponibili nell'ambito del sistema informativo delle Note Integrative potranno essere concordati i tempi e le modalità tecniche di trasmissione.

4. Le Parti dichiarano che le attività e le prestazioni oggetto del presente Protocollo d'intesa rientrano nei rispettivi compiti istituzionali e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna.



## **Allegato 1 - Indicatori relativi al grado di adozione e ai tempi di adozione dei provvedimenti attuativi degli interventi legislativi di iniziativa governativa**

Il tema dell'effettiva attuazione dei provvedimenti è rinvenibile in diversi atti di indirizzo dei Ministeri e del Governo. I risultati del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo vengono diffusi dall'Ufficio per il Programma di Governo. Tale monitoraggio esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione.

Gli indicatori definiti per ciascuna Amministrazione centrale dello Stato sono i seguenti:

- **Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri:** rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione proponente – (Unità di misura: %);
- **Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri:** rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione proponente – (Unità di misura: %);
- **Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri:** somma del numero di giorni effettivi tra la data di adozione e la data di scadenza stabilita dalla disposizione legislativa (per i provvedimenti adottati) e del numero di giorni effettivi oltre i termini di scadenza dei provvedimenti non adottati, rapportato al numero complessivo dei provvedimenti previsti nell'anno di riferimento a carico dell'amministrazione proponente – (Unità di misura: numero di giorni);
- **Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri:** somma del numero di giorni effettivi tra la data di adozione e la data di scadenza stabilita dalla disposizione legislativa (per i provvedimenti adottati) e del numero di giorni effettivi oltre i termini di scadenza dei provvedimenti non adottati, rapportato al numero complessivo dei provvedimenti previsti nell'anno di riferimento a carico dell'amministrazione proponente – (Unità di misura: numero di giorni).

In coerenza con il monitoraggio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avviato a partire dal Governo Monti (2011-2013), gli indicatori sono calcolati per i provvedimenti attuativi riferiti alle disposizioni legislative del Governo in carica e dei due esecutivi precedenti. Includono tutti i provvedimenti attuativi con termine previsto e scaduto al 31 dicembre dell'anno di riferimento e quelli le cui disposizioni legislative non prevedono una scadenza (c.d. provvedimenti attuativi "senza termine"). Nel calcolo degli indicatori la terminologia indicata si intende come segue:

- per amministrazione "proponente", il Ministero che, per materia di competenza, ha la responsabilità dell'adozione dell'atto
- per "disposizione legislativa", un atto formalmente e sostanzialmente normativo quale una legge, un decreto-legge, un decreto legislativo

- per “termine di scadenza”, il termine per l’adozione previsto dalla disposizione legislativa cui il provvedimento si riferisce. Per i provvedimenti “senza termine” viene utilizzata la scadenza convenzionale di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo
- per “provvedimenti previsti” nell’anno di riferimento, i provvedimenti aventi termine di scadenza entro il 31.12 del medesimo anno
- per “provvedimenti adottati”, tutti i provvedimenti firmati nell’anno di riferimento presenti nel sistema di monitoraggio dell’Ufficio per il programma di Governo al 31.12 del medesimo anno
- per “provvedimenti non adottati”, i provvedimenti non adottati al 31.12 con termine di scadenza entro la medesima data
- per “data di adozione” di un provvedimento, la data recata dal provvedimento
- per “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi
- il “numero di giorni oltre i termini di scadenza”, per i provvedimenti non adottati, è calcolato come differenza tra il 31.12 dell’anno di riferimento e la data di scadenza del provvedimento stesso
- per “concerto”, atti complessi riferiti rispettivamente a rapporti intersoggettivi ed interorganici, che richiedono il consenso di tutte le autorità coinvolte nell’emanazione del provvedimento. Il mancato consenso pertanto condiziona l’emanazione del provvedimento

Inoltre si specifica che:

- nel caso dell’indicatore che misura il “tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi”, se il provvedimento viene adottato prima del termine, il valore attribuito è zero
- sono esclusi dalla misurazione in tutti gli indicatori (sia a numeratore, sia a denominatore) i provvedimenti amministrativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa.




**Allegato 1-bis - Indicatori relativi al grado di adozione dei provvedimenti attuativi degli interventi legislativi di iniziativa governativa a partire dal ciclo di programmazione di bilancio 2017**

Il tema dell'effettiva attuazione dei provvedimenti è rinvenibile in diversi atti di indirizzo dei Ministeri e del Governo. I risultati del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo vengono diffusi dall'Ufficio per il programma di Governo. Tale monitoraggio esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione.

Gli indicatori definiti per ciascuna Amministrazione centrale dello Stato sono i seguenti:

**Indicatore 1 – Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative:** percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza – effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza – effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo (Unità di misura: %);

**Indicatore 2 – Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati:** percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi – (Unità di misura: %);

**Indicatore 3 – Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa:** percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti– (Unità di misura: %).

L'indicatore 1 sarà calcolato separatamente per i provvedimenti attuativi che “richiedono concerti e/o pareri” e i provvedimenti attuativi che “non richiedono concerti e/o pareri”.

Tutti e tre gli indicatori saranno calcolati, per ciascuna Amministrazione proponente, esclusivamente con riferimento ai provvedimenti attuativi derivanti dalle disposizioni legislative emanate dal Governo in carica.

Nel calcolo degli indicatori la terminologia indicata si intende come segue:

- per amministrazione “proponente”, il Ministero che, per materia di competenza, ha la responsabilità dell'adozione dell'atto;
- per “disposizione legislativa”, un atto formalmente e sostanzialmente normativo quale una legge, un decreto-legge, un decreto legislativo;
- per “termine di scadenza effettivo”, il termine per l'adozione previsto dalla disposizione legislativa cui il provvedimento si riferisce;
- per “termine di scadenza convenzionale” (utilizzato per i provvedimenti “senza termine”), il termine convenzionale di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo;
- per “provvedimenti adottati”, tutti i provvedimenti firmati nell'anno di riferimento presenti nel sistema di monitoraggio dell'Ufficio per il programma di Governo al 31.12 del medesimo anno;



- per “concerto”, atti complessi riferiti rispettivamente a rapporti intersoggettivi ed inter-organici, che richiedono il consenso di tutte le autorità coinvolte nell’emanazione del provvedimento. Il mancato consenso pertanto condiziona l’emanazione del provvedimento;

Si specifica che sono esclusi dalla misurazione:

- i provvedimenti attuativi che al 31.12 dell’anno di riferimento risultano abrogati o per i quali sono venute meno le condizioni di adottabilità;
- i provvedimenti attuativi interministeriali.

Nell’ambito delle Note integrative da allegare al disegno di legge del bilancio, le amministrazioni inseriscono con riferimento al programma di spesa 32.2 “Indirizzo politico”, un obiettivo comune denominato “Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo” e si avvalgono degli indicatori sul grado di attuazione dei provvedimenti attuativi elaborati dall’UPG come base per l’individuazione di valori target per il triennio di riferimento. Successivamente, gli indicatori elaborati dall’UPG a consuntivo, saranno utilizzati per la misurazione dei risultati.

I valori di tali indicatori saranno forniti a ciascuna Amministrazione e pubblicati sul sito istituzionale dell’UPG al seguente indirizzo: <http://www.programmagoverno.gov.it/focus-sui-decreti-attuativi/protocollo-dintesa-tra-ufficio-per-il-programma-di-governo-e-ragioneria-generale-dello-stato/>.

Nelle Note integrative tale obiettivo comune andrà inserito con campo descrizione “Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo” e i tre indicatori sopra elencati andranno riportati con le seguenti informazioni a corredo: Tipologia di indicatore: di risultato; Unità di misura: %; con indicazione del metodo di calcolo sopra riportato, nonché Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo.

